



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 211/18/CONS

ESPOSTO PERVENUTO DAL SIG. ALESSANDRO FRALEONI MORGERA, CANDIDATO DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*, e, in particolare, l’art. 18 (Turni elettorali) che ne estende l’applicazione a tutte le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 16 febbraio 2018, n. 289, recante *“Fissazione della data delle elezioni regionali e contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali”*, che dispone lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del XII° Consiglio regionale il giorno 29 aprile 2018;

VISTO l’esposto pervenuto in data 13 aprile 2018 (prot. n. 31879) con il quale il sig. Alessandro Fraleoni Morgera ha segnalato la presunta violazione da parte della società La7 S.p.A. delle norme in materia di *par condicio* in danno del candidato alla Presidenza della Regione del *“Movimento 5 Stelle”*. L’esponente evidenzia che il candidato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha preso parte ai diversi programmi radiotelevisivi nazionali; per quanto riguarda l'emittente "LA7" vengono citati i programmi "L'aria che tira" del 27 marzo, del 9 e 10 aprile 2018, "Tagadà" del 6 aprile 2018, "Otto e mezzo" del 4 aprile 2018, "Coffee break" del 29 marzo, "Non è l'arena" del 25 marzo. In particolare, viene segnalato che *"in tutti questi interventi si fa costantemente riferimento alla candidatura di Massimiliano Fedriga alla carica di presidente della Regione Friuli Venezia Giulia; emerge pertanto una netta sovraesposizione del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anche a confronto dei soggetti politici analoghi; [...] finora non è stato effettuato alcun riequilibrio a favore del sottoscritto, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione del Friuli Venezia Giulia, né a favore degli altri due candidati Sergio Bolzonello (centrosinistra) e Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia)".* Pertanto, l'esponente chiede all'Autorità *«di valutare gli elementi del presente esposto, al fine di sanzionare le citate testate per le reiterate violazioni della normativa in materia di par condicio, con particolare riguardo alle gravi disparità di trattamento dei soggetti politici analoghi, le quali hanno impedito quel "corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale" e ad adottare ogni necessario provvedimento "compensativo" inteso a riequilibrare le eventuali violazioni commesse a garanzia della più ampia ed equilibrata presenza dei diversi candidati politici alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia»;*

VISTA la nota inviata alla società La7 S.p.A. in data 16 aprile 2018 con la quale l'Autorità ha chiesto di trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa le doglianze contenute nell'esposto del sig. Fraleoni Morgera;

VISTA la nota trasmessa dalla società La7 S.p.A. (prot. n. 33267) con la quale si rileva quanto segue:

- le emittenti nazionali non sono soggette al regime di par condicio in relazione alle elezioni regionali relative al Friuli Venezia Giulia e pertanto si applicano solo gli obblighi generali di legge previsti dagli art. 3 e 7 del *Testo unico* in materia di informazione e pluralismo;
- nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, le emittenti televisive nazionali sono tenute a garantire l'equa rappresentazione e le pari opportunità ai soggetti politici competitori qualora assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione regionale, fermo restando che ai programmi di informazione non si applica il principio della parità di accesso per i candidati (ripartizione matematica degli spazi) tipico della comunicazione politica;
- nello specifico, in relazione all'esposto di cui all'oggetto, si precisa che la presenza di Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla Presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, ha riguardato in misura prevalente la trattazione di temi e di argomenti di rilevanza nazionale, dato il ruolo ed il peso ricoperto dallo stesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nell'ambito della forza politica di appartenenza (*Lega*) e il contesto politico caratterizzato dalla centralità della "*Lega*" nelle consultazioni in corso per la formazione del governo a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo u.s.;

- il "*Movimento 5 Stelle*" è sempre invitato a partecipare ai programmi dell'emittente, per il tramite dell'Ufficio stampa del Movimento, che si riserva di decidere l'eventuale partecipazione al singolo programma e il nominativo di chi può partecipare in rappresentanza del Movimento (limitando i soggetti che possono partecipare alle trasmissioni televisive). Inoltre, vengono spesso richieste specifiche modalità di partecipazione (non sempre compatibili con il format/struttura del programma) in assenza delle quali l'invito viene declinato. Si tratta di scelte di comunicazione ben precise, e mutevoli a seconda del contesto politico del momento, senz'altro legittime, ma che devono essere tenute in considerazione nella valutazione dell'operato dell'emittente (nonché nella valutazione della legittimità dell'esposto in materia di *par condicio*), la quale non può certo rispondere per la mancata partecipazione di un soggetto ad uno specifico programma determinata dalle sue stesse scelte;
- l'emittente ha già provveduto a chiedere all'ufficio stampa del "*Movimento 5 Stelle*" di far partecipare specificatamente il loro candidato alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia nei programmi dell'emittente, rispetto ai quali stiamo aspettando la conferma di partecipazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti con la deliberazione dell'Autorità n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018. Tali disposizioni trovano applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente negli ambiti territoriali interessati dal voto;

CONSIDERATO tuttavia che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 2/18/CONS, "*Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.”

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]... il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai programmi di approfondimento informativo diffusi da La7 S.p.A.;

RILEVATO che, nel periodo 26 marzo (giorno successivo alla data di presentazione delle candidature)-23 aprile, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla presidenza della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato presente in diverse trasmissioni di approfondimento informativo dell'emittente “LA7” (“L'aria che tira” del 27 marzo, del 9, 10 e 18 aprile, “Coffee Break” del 29 marzo, “Otto e mezzo” del 4 aprile, “Tagadà” del 6 aprile), che pur se dedicate in prevalenza alla trattazione di tematiche di politica nazionale, hanno però fornito un'esposizione mediatica al candidato del centrodestra;

RILEVATO che nello stesso periodo i programmi di “LA7” non hanno ospitato il candidato alla presidenza della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia del “Movimento 5 Stelle”, Alessandro Fraleoni Morgera;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che la condotta oggetto di segnalazione da parte dell'esponente del "M5S" configura una possibile violazione dei principi sanciti a tutela della parità di trattamento tra i candidati alla presidenza della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO tuttavia che le iniziative che la società LA7 S.p.A. ha dichiarato di assumere per conformarsi agli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di *par condicio* e, segnatamente, di parità di trattamento tra soggetti politici in competizione, sono idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RILEVATO che l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza di quanto dichiarato dalla società LA7 attraverso il monitoraggio dei programmi di approfondimento della testata "TgLA7" fino alla chiusura della campagna elettorale, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento nei limiti e le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi